



Allegato "B"

Comune di Rosolini

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLA DEI RAPPORTI TRIBUTARI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.m. 55 del 27/09/2011

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge n. 289 del 27 Dicembre 2002 e con le forme di cui l'art. 52, commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari sorti in materia di imposta comunale sugli immobili, di imposta comunale sulla pubblicità, di imposta comunale di imprese arti e professioni, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo stesso.

Art. 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definitivi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che alla data del 31/12/2010 non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta, o la diversa maggiore imposta ed ai quali alla predetta data del 31/12/2010 non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari fino al 31/12/2010, con il versamento di una somma pari al totale dell'imposta o della maggiore imposta dovuta.
2. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti ed ai quali, alla predetta data del 31/12/2010 non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art.11, comma 1, del citato D. Lgs. n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità fino al 31/12/2010, con il versamento di una somma pari al totale dell'imposta o della maggiore imposta dovuta.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30/04/2012, apposita istanza, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità fino al 31/12/2010.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione

Art. 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definitivi in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità che alla data del 31/12/2010 non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50 del 1993, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull' ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali alla predetta data non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità fino al 31/12/2010 con il versamento di una somma pari al totale dell'imposta o della maggior imposta dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993 non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla predetta data del 31/12/2010, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs n. 507 del 1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità fino al 31/12/2010 con il versamento di una somma pari al totale dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30/04/2012, apposita istanza con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità fino al 31/12/2010.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di cui dall'art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art. 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definitivi in materia di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

1. I soggetti passivi della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali alla predetta data del 31/12/2010, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del predetto D. Lgs., possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità fino al 31/12/2010, con il versamento di una somma pari al totale della tassa o della maggiore tassa dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 30/04/2012 apposita istanza con la quale si richiede definizione agevolata, a pena di

inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità fino al 31/12/2010.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzione non denunciate ovvero denunciate in modo infedele. Rimane a carico del servizio la liquidazione della tassa dovuta e la conseguente iscrizione al ruolo.

4. I soggetti passivi che, alla data del 31/12/2010, non hanno denunciato variazioni che comportano la riduzione del tributo o la cessazione dell'occupazione, possono presentare tale denuncia entro il 30/04/2012 e chiedere lo sgravio di quanto eventualmente iscritto a ruolo a causa di tale mancata denuncia.

Art. 5

Definizione agevolata degli atti imposti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, sulla Pubblicità, sui Rifiuti Solidi Urbani.

1. Gli atti di accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati a fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, possono essere definiti con il versamento di una somma pari al totale dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con l'esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30/04/2012, apposita istanza con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo, con l'indicazione delle somme dovute a titolo di imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art. 6

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa su Rifiuti Solidi Urbani .

1. Le controversie riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta Comunale sulla Pubblicità e la tassa sui rifiuti solidi urbani, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute, sentenze definitive, non più soggetta ad impugnazione possono essere definite con il pagamento di una somma pari al totale dell'imposta o/e del canone o della maggiore imposta o/e canone dovuto con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30/04/2012, apposita istanza con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, dovrà contenere, oltre i dati relativi alla controversia, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa, di canone o maggiore canone, con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate, a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione

va allegata in originale all'istanza di definizione.

4. Il termine finale di sospensione dei processi interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 30/04/2012; detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione presenterà al Giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al Giudice Competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Art. 7

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio del 30/04/2012, da eseguirsi mediante versamento sul bollettino c/c postale messo a disposizione dal Comune .

2. L'importo complessivo delle somme dovute per qualsiasi tributo o canone a titolo di definizione agevolata può essere versato fino a €. 200,00 in numero due rate, da €. 200,00 a €. 800,00 in numero quattro rate, da €. 800,00 in poi in numero otto rate, con scadenza mensile a decorrere dal 30/04/2012. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima importerà il mancato perfezionarsi della definizione agevolata e le somme versate saranno ritenute dall'Ente in conto del maggior avere.

3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 8

Rigetto di istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione, e in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione.

Art. 9

Entrata in vigore. Pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 Dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 Dicembre 2001, n. 448 entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anche per estratto.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale, emittenti radiofoniche e televisive locali e lettere personalizzate da inviare sulla base delle risultanze negli archivi del Comune.